



**SPID – SISTEMA PUBBLICO PER L'IDENTITÀ DIGITALE**

Avviso nr. 28

21/07/2020

**L'INGRESSO IN SPID DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI**

Obiettivo del presente Avviso è chiarire quali siano i soggetti eleggibili a entrare nella federazione SPID in qualità di Pubbliche Amministrazioni.

L'articolo 14 del DPCM del 24 ottobre 2014, *Definizione delle caratteristiche del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID)*, nel disciplinare l'adesione allo SPID da parte delle Pubbliche Amministrazioni, in qualità di fornitori di servizi, fa riferimento esclusivamente alle "pubbliche amministrazioni" di cui all'articolo 2, comma 2 del D.Lgs. №82 del 2005 ("CAD"), pertanto: "alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001 №165, nel rispetto del riparto di competenza di cui all'articolo 117 della Costituzione, ivi comprese le autorità di sistema portuale, nonché le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione" (articolo 2, comma 2, lettera *a*) del CAD), senza ricomprendere tra i fornitori di servizi pubblici: i gestori di servizi pubblici, le società quotate, in relazione ai servizi di pubblico interesse (articolo 2, comma 2, lettera *b*) del CAD) e le società a controllo pubblico, come definite nel D.Lgs. 19 agosto 2016 №175 (articolo 2, comma 2, lettera *c*) del CAD).

Pertanto, stante la normativa sopra esposta, possono aderire a SPID in qualità di Pubbliche Amministrazioni (**SP pubblici**):

1. le amministrazioni dello Stato;
2. gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative;
3. le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo;
4. le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni;
5. le istituzioni universitarie;
6. gli Istituti autonomi case popolari;
7. le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni;
8. tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali;
9. le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale;
10. le autorità di sistema portuale;
11. le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione.

Tutti gli altri soggetti che hanno l'esigenza di erogare direttamente servizi di Pubbliche Amministrazioni online possono divenire **Aggregatori di servizi pubblici** di cui all'Avviso SPID №19/2020. Casi tipici sono le società di servizi – anche se possedute interamente da Pubbliche Amministrazioni – e i Gestori di servizi pubblici.

Le Pubbliche Amministrazioni che intendono aderire a SPID o essere aggregate da Aggregatori di servizi pubblici di cui al suddetto Avviso SPID №19 devono essere iscritte all'indice dei domicili digitali delle Pubbliche Amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi (IPA) in qualità di "Pubbliche Amministrazioni" o di "Enti Nazionali di Previdenza ed Assistenza Sociale in Conto Economico Consolidato".

Gli Aggregatori di servizi pubblici che intendono erogare l'attività di Gestori di cui ai punti 5 e 6 del paragrafo 'Attività degli Aggregatori' del suddetto Avviso SPID №19, devono essere iscritte all'IPA in una delle tipologie residue rispetto a quelle indicate per le Pubbliche Amministrazioni.